



## Comunicato Ufficiale n. 85 del 30/06/2022

### Stagione Sportiva 2021/2022

#### Sommario

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Comunicazioni della LEGA NAZIONALE DILETTANTI .....            | 2 |
| 2.1. Circolare n°43 della LND .....                               | 2 |
| 2. Giustizia Sportiva .....                                       | 2 |
| 2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale ..... | 2 |

# 1. Comunicazioni della LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## 2.1. Circolare n°43 della LND

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n°43 della LND., avente per oggetto: “**Doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile**”.

# 2. Giustizia Sportiva

## 2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DECISIONE – udienza del 13.06.2022**

**Reclamo proposto da: A.S.D. MONASTIR KOSMOTO**

**Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 75 della Delegazione Regionale di Calcio a 5 del 25.05.2022**

**Campionato: Serie C Femminile di Calcio a 5**

La A.S.D. Monastir Kosmoto ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto l’inibizione sino al 31 dicembre 2022 per il Dirigente Marco Carboni, sino al 26 luglio 2022 per la Dirigente Enrica Poddesu, e la squalifica per tre gare effettive per l’atleta Jessica Saiu, per aver tutti proferito frasi ingiuriose, irrispettose e minacciose all’indirizzo del Direttore di Gara.

Nell’atto di reclamo la A.S.D. Monastir Kosmoto nega i fatti così come descritti dall’arbitro sia nel referto, sia nel suo supplemento e chiede per l’effetto una congrua riduzione della sanzioni inflitte, in coerenza con i fatti accaduti in ordine alla posizione dei Dirigenti, secondo cui gli stessi si sarebbero limitati ad una vibrante e veemente protesta che, seppur reiterata, non avrebbe travalicato i limiti di cui alla contestazione, anche se, riguardo alla Dirigente Enrica Poddesu, la stessa reclamante ammette che ella ha comunque proferito una “frase infelice”, a cagione della frustrazione del momento. Per quanto concerne la squalifica della calciatrice, la difesa reclamante sostiene che la responsabile dell’accaduto, per sua stessa ammissione, non è la calciatrice sanzionata ma una sua compagna di squadra.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, preliminarmente osserva:

- il reclamo è pervenuto oltre i termini procedurali “abbreviati” disposti con provvedimento 3.2.2022 del Presidente Federale pubblicato sul C.U. 160/A, e precisamente 2 ore dopo la scadenza; la società reclamante, peraltro, ha impugnato –tra l’altro- provvedimento di inibizione ultrasemestrale inflitto al suo Presidente, pubblicato alle ore 21 del 25 maggio 2022, e, perciò tenuto conto della natura e dell’estensione temporale della sanzione impugnata si ritiene all’evidenza non idoneo il termine di qualche ora per consentire al soggetto sanzionato di assumere le opportune iniziative per svolgere compiutamente le proprie difese; si richiama peraltro sul punto l’insegnamento offerto dal Collegio di garanzia dello Sport (cfr. decisione n.59 del 2018 prot.00716/2018).

Nel merito si espone quanto segue:

questa Corte certo non ignora che il referto del direttore di gara -ex art. 61, comma 1, CGS- riveste valore di prova privilegiata ma è pure consapevole che siffatto principio non viene condiviso nella sua assolutezza essendo espressamente prevista la possibilità di tenere conto anche degli atti istruttori risultanti dall’indagine svolta dalla Procura federale oltre ai poteri istruttori, anche d’ufficio, riservati all’organo giudicante (nello stesso senso CORTE FEDERALE D’APPELLO IV sez. decisione N. 055/2020-2021 R. dec., depositata l’1.12.2020).

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il contenuto del referto non fosse sufficiente per formare il suo convincimento, tenuto conto della presenza di elementi per nulla chiari e coerenti.

In simile prospettiva si rammenta, ad esempio, che nel referto si sostiene che il presidente della società Monastir Kosmoto, Carboni Marco, prendeva posto in tribuna per tutta la durata della gara e che “ogni volta che ero situato sulla fascia laterale adiacente la tribuna ed assumevo una decisione avversa alla sua squadra, urlava frasi irrispettose e minacciose”: ebbene dalla descrizione dell’evento si desume con chiarezza che ogni qual volta il direttore di gara si trovava spalle alla tribuna (ovvero “sulla fascia laterale adiacente la tribuna”), intento ovviamente a seguire con lo sguardo le azioni di gioco, apprezzava i descritti comportamenti del Carboni che però lo stesso direttore di gara non poteva osservare perché

collocato alle sue spalle.

Ancora si evidenzia che, sempre dal referto, emerge che entrambe le squadre erano equipaggiate con maglie prive di numerazione conforme al regolamento ma poi si attribuisce comportamento irrispettoso alla calciatrice Saiu, intervenuto ben oltre il termine dell'incontro, quando tutti gli altri componenti delle squadre (anch'essi tesserati e presenti nell'impianto) si erano confusi con quelli effettivamente utilizzati in gara.

Orbene dalle testimonianze assunte è emerso che:

- il luogo dell'evento era gremito di pubblico, erano utilizzati strumenti sonori, vi era tifo piuttosto acceso;
- Il Carboni durante l'incontro non proferì frasi ingiuriose o minacciose (così teste tesserato per altra squadra di calcio a 5, ma terzo estraneo del tutto disinteressato rispetto ai fatti, che assistette all'incontro di fianco al Carboni);
- le offese al direttore di gara pronunciate a fine gara, asseritamente dalla giocatrice Saiu, in realtà furono pronunciate dalla giocatrice Lisci Alice -presente alla gara, per sostenere le compagne ed intervenuta a fine gara, durante la consegna dei documenti- che si è assunta la responsabilità della frase e che è risultata coetanea della Saiu e per quanto potuto constatare di fattezze fisiche similari, anche in ordine al taglio e portamento di capelli.

Alla luce di tali circostanze deve perciò rivalutarsi la condotta irrispettosa e minacciosa attribuita al Carboni ed escludere del tutto la responsabilità della Saiu.

Nulla invece è risultato circa il comportamento della Poddesu, a cui viene comunque addebitata una mera condotta omissiva (da referto "non ha fatto nulla per allontanare il Carboni") oltre ad una battuta non certo offensiva ma giustificatrice del comportamento del Carboni ("Ha fatto bene a dirti quelle cose ma era meglio se ti avesse colpito"), peraltro ammessa dalla stessa società reclamante.

Alla luce di siffatte emergenze e del principio, enunciato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, per cui "il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento sportivo deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio" (Collegio di Garanzia, Sez. Un., n. 34/16), la Corte adita ritiene di:

- escludere la responsabilità del Carboni quale autore delle frasi irrispettose pronunciate mentre costui si sarebbe trovato sulla tribuna, essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali assunte che il Carboni non fu protagonista delle frasi incriminate e non essendo possibile per le già spiegate ragioni trarre diverso convincimento dal sintetico contenuto del referto;
- rivalutare la sanzione allo stesso inflitta determinandola, per condotte minacciose ed irrispettose tenute nello spogliatoio ed all'esterno dell'impianto, ex art. 36 C.g.s. in gg. 45 di inibizione;
- determinare, alla luce della modestissima gravità della condotta, la sanzione da infliggersi alla Poddesu in mesi 1 di inibizione;
- escludere la responsabilità della calciatrice Saiu per i fatti alla stessa addebitati, in realtà commessi dalla tesserata Lisci.

Per questi motivi, in parziale accoglimento del proposto gravame, la Corte d'Appello territoriale

**DELIBERA DI:**

- **escludere la responsabilità del Carboni quale autore delle frasi irrispettose pronunciate mentre costui si sarebbe trovato sulla tribuna e di rivalutare la sanzione allo stesso inflitta determinandola, per condotte minacciose ed irrispettose tenute nello spogliatoio ed all'esterno dell'impianto, ex art. 36 C.g.s. nell'inibizione a tutto il 6.07.2022;**
- **determinare, alla luce della modestissima gravità della condotta, la sanzione da infliggersi alla Poddesu nell'inibizione a tutto il 21.06.2022;**
- **escludere la responsabilità della calciatrice Saiu per i fatti alla stessa addebitati con annullamento della sanzione di squalifica a suo carico.**

Si dispone la restituzione del Contributo.

**Il Segretario  
S. Camba**

**Il Delegato  
A. Carta**

**Pubblicato e affisso all'albo in Cagliari il 22 Giugno 2022**